



IL DIRIGENTE D.T.C.

COMUNE DI MIRTO



RIPROPOSIZIONE DEGLI ARTT. 31.8 E 31.12 MODIFICATIVI DEI MEDESIMI DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. IN PRE ADOZIONE IN QUESTO COMUNE

31.8 Per le costruzioni destinate ad industrie non nocive adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti agricoli o zootecnici si applicano:


- a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 10 mq./100 mc;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;
- d) Su = superficie minima di intervento = 10.000;
- e) VI = indice di visuale libera = 5: distanza minima dai confini = 25 ml.
- f) area da destinare a spazi pubblici = 0,10 mq./mq. Sf. di cui 0,05 mq./mq. per parcheggi e la restante parte a verde pubblico o ad attività collettive.

31.12 Gli edifici destinati ad attività artigianale e/o industriale non nociva di cui al comma 31.8 devono essere ubicati a non meno di 500 metri del limite del più vicino nucleo abitato previsto dal P.R.G., le distanze stradali così come per legge.

35.6 Nelle fasce di rispetto delle zone boscate possono essere realizzate nuove costruzioni per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq. e comunque tutta l'attività edilizia viene regolata dall'art. 42 della L.R. n° 7 del 19 maggio 2003.

PRESO ATTO CON
DELIBERA DEL COMMISSARIO
AD ACTA N. 1 DEL 15-3-2004

IL SEGRETARIO C. LE



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO
AL D.D.N. 826 DEL 02.04.06
IL DIRIGENTE DELL'U.O. 7.1
(Dott.ssa Rosanna Giordano)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA
VISTO CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO
del 02.04.06
IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Palesano)